



NOTA N. 83

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE, ALL'USO DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E NELL'ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NONCHÉ ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose		
NUMERO ATTO	COM(2016) 750		
NUMERO PROCEDURA	2016/0392 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	01/12/2016		
DATA DI TRASMISSIONE	13/01/2017		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	10/03/2017		
ASSEGNATO IL	17/01/2017		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	02/03/2017
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 10 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	23/02/2017
OGGETTO	Allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nel senso di dividere le disposizioni adottate dalla Commissione a norma del suddetto regolamento in atti delegati e atti di esecuzione. Introduzione di "poche modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell'attuazione del regolamento 110/2008 e a rendere la		

legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE".

BASE GIURIDICA

La proposta si basa, oltre che sull'articolo 114, par. 1 del TFUE (come il regolamento vigente), anche sull'articolo 43, par. 2. Si ricorda che l'art. 114, par. 1, attribuisce a Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano seguendo la procedura legislativa ordinaria, la potestà di adottare "le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno". L'aggiunta della seconda base giuridica rappresentata dall'art. 43, par. 2 ("Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli [...] e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca") rispecchia il fatto che l'alcole etilico utilizzato per la produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche deve essere di origine agricola, il che garantisce, tra l'altro, uno sbocco ai prodotti agricoli di base.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione europea ritiene il documento in esame conforme al principio di sussidiarietà in quanto i suoi obiettivi non possono essere raggiunti mediante azioni condotte dagli Stati membri, i quali comunque, a norma dell'articolo 291 del TFUE sulle competenze di esecuzione, rimangono responsabili dell'applicazione del regime definito dal legislatore.

Garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri è inoltre necessario al fine di prevenire le pratiche ingannevoli, garantire la protezione dei consumatori ed evitare la concorrenza sleale.

Per quanto attiene al principio di proporzionalità, la Commissione ritiene la proposta conforme in quanto volta a conseguire gli obiettivi fissati nel modo più efficiente e soddisfacente, lasciando nel contempo il più ampio margine possibile alle decisioni nazionali.

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento in esame, pur non inclusa nell'agenda del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), è stata elaborata tenendo conto delle aspettative degli Stati membri e dei portatori di interesse in materia di semplificazione normativa, e dei principi guida del "legiferare meglio".

Considerata l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, la Commissione ha ritenuto opportuno mantenere il regolamento (CE) n. 110/2008 per le misure specifiche in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose che trascendono le norme generali fissate dal [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pur assicurando la coerenza con tali norme generali. "Il regolamento sulle bevande spiritose", osserva la Commissione nella relazione alla proposta, "dovrebbe continuare a incentrarsi

sulle definizioni delle bevande spiritose, classificate in categorie, e contribuire al massimo livello di protezione dei consumatori e di prevenzione delle pratiche ingannevoli".

La Commissione osserva altresì che "il [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ha aggiornato e armonizzato le norme sulla tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG). Le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG (domanda, modifica, registrazione, opposizione, cancellazione) sono state completamente riviste e razionalizzate. **Al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con quelle vigenti per i prodotti alimentari, il progetto di proposta che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008 include la modifica del capo III relativo alle indicazioni geografiche", pur mantenendo inalterata "la specificità del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose".**

Per quanto riguarda le procedure, la proposta include una serie di disposizioni relative alle domande comuni e alle opposizioni che rispecchiano quelle stabilite nei regolamenti delegati (UE) nn. [664/2014](#) e [668/2014](#) della Commissione, e ne integra altre attualmente incluse nel regolamento di esecuzione (UE) n. [716/2013](#) della Commissione, recanti definizioni e norme riguardanti i termini composti e le allusioni.

La proposta è stata preceduta da una consultazione delle associazioni di produttori di bevande spiritose, che si sono dichiarati favorevoli al mantenimento del quadro giuridico esistente.

Poiché, a giudizio della Commissione, le modifiche apportate al suddetto quadro non ne cambiano le finalità e il campo di applicazione, limitandosi a stabilire i poteri conferiti alla Commissione per adottare atti delegati e atti di esecuzione, a introdurre pochi adeguamenti tecnici e alcune modifiche della struttura e del testo a fini di semplificazione e maggior chiarezza, e a garantire, nella sezione relativa alle indicazioni geografiche, "un maggiore allineamento delle procedure di registrazione con quelle applicabili ad altri prodotti alimentari" - senza però incidere sulla specificità del regime delle indicazioni geografiche per le sostanze spiritose -, non è stato ritenuto necessario accompagnare la proposta di regolamento con una valutazione d'impatto.

La proposta consta di 47 articoli, raggruppati in cinque capi, e di [due allegati](#).

Il Capo I fissa il campo di applicazione del regolamento e le definizioni (articoli 1 e 2); precisa che l'alcole e i distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose devono essere esclusivamente di origine agricola (art. 3); offre una classificazione delle bevande spiritose (art. 4) e conferisce poteri delegati alla Commissione (art. 5).

Il Capo II (artt. 6-17) include una serie di norme relative alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari.

Il Capo III, come già ricordato, rivede la parte del regolamento n. 110/2008 relativa alle indicazioni geografiche: precisando i criteri di protezione (art. 18), il relativo disciplinare (art. 19), il contenuto della domanda di registrazione (artt. 20 e 21); conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione di una domanda, il potere di concedere una protezione transitoria a livello nazionale (art. 22); disciplinando la procedura di opposizione (artt. 23-25) e le modifiche ed eventuali cancellazioni (artt. 28-29); conferendo ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione (artt. 38 e 39).

Il Capo IV disciplina i controlli e lo scambio di informazioni e prevede, per gli Stati membri, la possibilità di stabilire norme più severe in materia di produzione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la legislazione dell'Unione (art. 42).

Il Capo V prevede infine una serie di disposizioni per quanto attiene all'esercizio della delega (art. 43) e alla procedura di comitato (art. 44), procede all'abrogazione del regolamento n. 110/2008 e reca talune misure transitorie.

Sulla proposta di regolamento, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha elaborato una [relazione](#) ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 234/12, trasmessa alle due camere lo scorso 13 gennaio.

*Nella relazione viene evidenziato in particolar modo come la modifica del Capo III, relativo alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, **finisca per introdurre "elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame"**.*

*A giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, **gli interventi di cui al Capo III rischiano di configurare una vera e propria violazione del principio di sussidiarietà, in quanto "la proposta, per conseguire gli obiettivi fissati, sembra lasciare spazi molto limitati, comunque difforni dai precedenti, alle decisioni degli Stati membri, introducendo quindi una sostanziale innovazione in alcuni ambiti"**.*

*A titolo esemplificativo, la relazione del Governo richiama il disposto di cui all'art. 38, comma 1 della proposta, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo ai criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e alle restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata, e osserva come **"la competenza di reputare soddisfatte le condizioni relative alla delimitazione della zona geografica, con eventuali deroghe, appartenga esclusivamente allo Stato membro interessato alla registrazione e non debba essere demandata ad atti delegati, cioè adottati direttamente dalla Commissione nella specifica materia"**.*

*Sulla base di tali valutazioni, il Governo ritiene che **"le disposizioni contenute nel progetto normativo in esame non possono ritenersi totalmente conformi all'interesse nazionale, soprattutto per la parte che riguarda le indicazioni geografiche"**.*

Sotto il profilo delle prospettive negoziali, infine, il Governo intende approfondire "gli aspetti legati all'attribuzione delle competenze di esecuzione e di delega alla luce dell'evoluzione del testo; in alcuni casi appare, infatti, molto esigua l'entità delle competenze di esecuzione, rispetto a quelle di delega, e non si rintraccia una piena coerenza con lo spirito del regolamento di base 110/2008, in quanto vengono introdotti elementi innovativi in alcuni ambiti particolarmente sensibili".

23 gennaio 2017
A cura di Luca Briasco